

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 1

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole “enti privati”, inserire:
“- *basati sulla partecipazione dei cittadini* -“

Motivazione

La definizione del Terzo settore di cui al presente articolo comma 1, se da un lato declina “per cosa” vengono costituiti tali enti, cioè perseguire:

1. finalità civiche e solidaristiche
2. attività d'interesse generale
3. produzione di beni e servizi di utilità sociale

dall'altro nulla dice “da chi e con quali modalità” vengono costituiti.

Tali “colonne” hanno necessità di stabile fundamenta, a nostro avviso individuabile nella partecipazione dei cittadini che, in modo libero ed autonomo, si assumono una responsabilità e creano organizzazioni, dedicando il loro tempo e/o risorse economiche per dedicarsi agli altri e/o ai beni comuni. La partecipazione dei cittadini attivi è la molla che porta a costituire gli enti di terzo settore.

Suggeriamo pertanto che tali concetti vengano ricompreso nella definizione.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 1

All'art 1 comma 3, dopo "i Ministri interessati" aggiungere:
"sentiti gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore"

Motivazione:

Il comma 3 (così come anche il successivo) elenca i soggetti chiamati in causa per la redazione dei Decreti Legislativi. Circa la loro stesura, richiamandone la notevole complessità e tecnicità e che gli stessi andranno a disciplinare, presumibilmente per diversi lustri, l'operato quotidiano di centinaia di migliaia di organizzazioni, sollecitiamo il coinvolgimento dei destinatari, attraverso gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore, per favorire la migliore redazione e applicazione delle nuove norme.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 1

All'art 1 comma 4, al termine della frase aggiungere:
“e gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore.”

Motivazione:

Il comma 4 (così come anche il precedente) elenca i soggetti chiamati in causa per la redazione dei Decreti Legislativi. Circa la loro stesura, richiamandone la notevole complessità e tecnicità e che gli stessi andranno a disciplinare, presumibilmente per diversi lustri, l'operato quotidiano di centinaia di migliaia di organizzazioni, sollecitiamo il coinvolgimento dei destinatari, attraverso gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore, per favorire la migliore redazione e applicazione delle nuove norme.

EMENDAMENTO

Art 2

all'art 2 comma 1 aggiungere:

"a bis) riconoscere e favorire i soggetti di cui all'art 1 comma 1, il loro sviluppo e la loro diffusione, anche attraverso adeguate misure agevolative e di sostegno;"

Motivazione

Non si comprende perché il DDL debba, come riportato all'art 2 comma 1 lett b) , solo "riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, ...". Si ritiene necessario riconoscere la meritorietà anche degli altri soggetti, le associazioni e in specie gli enti di volontariato, che perseguono finalità civiche e solidaristiche , favorendo la partecipazione attiva dei cittadini (circa 5 milioni) , e che creano coesione e capitale sociale, tracciando i presupposti affinché tale patrimonio si accresca e veda nel giro dei prossimi anni un incremento del numero dei cittadini attivi.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 3

All'art 3 comma 1 lett b) al termine sostituire la frase da “tenendo conto “ sino al termine della frase con:

“prevedendo per tali enti una disciplina per la conservazione del patrimonio”

Motivazione

Riteniamo più opportuna la previsione di una disciplina per la conservazione del patrimonio, così come già previsto per le società, sostituendo il testo oggi presente in quanto labile e potenzialmente fuorviante.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 3

all'art 3, comma 1 lett d) al termine della frase aggiungere
“fatto salve in ogni caso le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali.”

Motivazione:

le attività di impresa non sono contrapposte alle attività istituzionali, ma in diversi casi sono la modalità strumentali con cui attuare le finalità istituzionali, a partire, ad esempio, dalle forme di autofinanziamento da parte delle associazioni.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 4

All'art 4 comma 1, lett c) dopo la frase “nonché ai principi” sostituire la frase “di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità” con la seguente:

“di trasparenza e di correttezza”

Motivazione

Per quanto efficacia, efficienza ed economicità siano alti principi, essi non si addicono pienamente al contesto del terzo settore

Se è vero, infatti, che le realtà di terzo settore non debbono sprecare le risorse, è anche vero che non sono applicabili ad esse principi di assoluto riferimento al mondo aziendale profit (principi, per altro, che non pare di ritrovare siano richiamati neppure in testi di legge riferiti al mondo profit).

Per provare a spiegare meglio si faccia riferimento, ad esempio, al servizio della consegna della spesa a domicilio a persone anziane (attività che svolgono molte realtà):

- fatta secondo i criteri di efficacia efficienza ed economicità, risulterebbe migliore l'ente che impiega meno tempo nel consegnare la spesa (e in tal caso ci si domanda quale sia la differenza da un qualsiasi servizio reso da una qualunque supermercato);
- fatta secondo la logica del Terzo settore, la consegna della spesa a domicilio è certo un servizio ma è soprattutto un modo per entrare in relazione con il destinatario della spesa, cercare di capire se vi sono altre necessità o criticità (es. le terapie vengono seguito, le bollette sono pagate, etc. etc.).

Il tempo così dedicato, nel primo caso è solo tempo perso, nel secondo è il valore aggiunto che da il terzo settore.

EMENDAMENTO

Art 4

All'art 4 comma 1, sostituire integralmente la lett c) con il seguente testo:

“laddove ciò sia compatibile con la forma giuridica assunta dall’ente, definire forme e modalità di organizzazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, trasparenza, corretta amministrazione della gestione degli enti, disciplinando altresì gli obblighi di controllo interno e relativa periodicità, di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche ; prevedere la facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;”

Di conseguenza eliminare le lettere f) e g)

Motivazione

Si sottolinea che le lett c), f) e g) del comma 1 abbiano tutte per oggetto norme che disciplinano l’organizzazione interna, i diritti degli associati, il rispetto dei principi di democraticità e trasparenza, e gli obblighi di controllo. Riunirli in un’unica lettera, permetterebbe una visione d’insieme del tema, evitando ripetizioni e ridondanze oggi presenti. Verrebbero anche riformulati nella definizione di “corretta amministrazione della gestione degli enti” gli oggi poco applicabili principi di “efficacia, efficienza ed economicità”.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 4

All'art 4 comma 1, lett h), al termine della frase eliminare la locuzione:
“nonché degli associati”

Motivazione

Circa quanto previsto alla lett h) - in riferimento agli obblighi di pubblicità sugli emolumenti e compensi - nel condividere la ratio della norma, osserviamo che se ha un senso per i componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché per i dirigenti, essa appare pressoché irragionevole se si pensasse di applicarla a ciascuno degli associati.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 4

All'art 4 comma 1, dopo la lettera m) al termine del testo aggiungere:
“e valorizzare procedure di evidenza pubblica ispirate alla collaborazione e cooperazione tra enti che condividono le finalità di interesse generale”

motivazione

Circa questo delicato tema trattato al comma 1 lett m), Il Forum nel rilevare che - come dimostrano i recenti fatti di cronaca - anche il terzo settore neanche esso è immune da rischi di infiltrazioni criminali, denunciare d'altro canto le pratiche spesso tese a rincorre il semplice massimo ribasso e/o ad agire in “logiche emergenziali”, creando le condizioni per una “tempesta perfetta”. Le azioni criminali di pochi non debbono far dimenticare il ricco patrimonio di positive esperienze, nonché di elaborazioni nazionali e comunitarie, ispirate alla collaborazione e cooperazione tra enti che condividono le finalità di interesse generale (es. coprogettazione; procedure di evidenza pubblica tese alla collaborazione piuttosto che alla concorrenza; etc.). Riteniamo opportuno che venisse colta l'occasione della Riforma per sancire una scelta che veda riconosciuto una matura sussidiarietà e effettiva partnership tra PP.AA. e Terzo Settore non gestito esclusivamente attraverso lo strumento della gara di appalto ma valorizzando quanto fu già previsto con la L 328/00 (cd. Legge Turco” sui servizi socioassistenziali).

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 4

All'art 4 comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente lettera:
"m bis) tutelare i lavoratori del settore applicando i CCNL nazionali"

Motivazione

Occorre Tutelare le condizioni di lavoro di chi opera nel terzo settore prevedendo nei contratti pubblici l'adozione di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nel CCNL adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art. 5, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

“a bis) introduzione di misure relative al rimborso spese dei volontari finalizzate a preservare la coerenza con il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa”

motivazione

In merito all'art. 5, comma 1, lettera a) - rileviamo che è indispensabile evitare abusi che mascherino una forma di remunerazione, e quindi lavoro sommerso e concorrenza sleale, e al contempo sia indispensabile garantire rimborsi trasparenti e una semplificazione delle attività di rendicontazione delle spese privilegiando il fine sociale e senza scopo di lucro dell'azione svolta.

Ciò anche per evitare che l'opera volontaria venga svolta esclusivamente dalle classi sociali più abbienti. Sul tema va cercato un punto di equilibrio che il Forum ritiene sia preferibile trovare in sede di definizione di norma più dettagliata propria del Decreto Delegato.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art. 5, comma 1, alla lettera d) al termine del testo aggiungere:

“anche prevedendo modalità e limiti di remunerazione degli aderenti con incarichi direttivi per le organizzazioni di secondo livello di cui al comma d).”

motivazione

Per favorire la crescita delle reti di volontariato specie quando assumono rilevanza di ordine nazionale, occorre prevedere modalità che evitino che l'opera volontaria venga svolta esclusivamente dalle classi sociali più abbienti. La situazione attuale, infatti, ha portato ad una sostanziale selezione dei dirigenti in base al censo, una modalità ottocentesca inaccettabile. Inoltre, ciò impedisce una effettiva crescita delle organizzazioni che sono così destinate alla minorità.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art 5 comma 1 lett e) punto 1) nella prima frase, sostituire le parole "da organizzazioni di volontariato" con:

"e gestiti dai soggetti che associano volontari di cui al presente articolo".

Motivazione:

nel momento in cui si prevede che attività dei CSV siano rivolti a tutto il terzo settore, occorre di conseguenza rendere coerente ai destinatari la base sociale dei CSV stessi, non limitandola alle sole organizzazioni di volontariato.

Motivazioni avverse all'emendamento:

Ma nel testo approvato dalla Camera non c'è esclusione dalla base sociale di altri soggetti del TS. Non c'è neppure ora, perché il DM 8/10/1997 stabilisce solo che la gestione del Csv sia affidata ad ente "con presenza maggioritaria di esse". Nel testo approvato c'è solo scritto che i Csv sono "promossi dalle organizzazioni di volontariato". E' giusto che le Odv mantengano una primazia rispetto ai Csv? Si per le seguenti ragioni:

- perché è una primazia temperata, non un'esclusione di altri che comunque possono far parte sia della base sociale, come ricevere servizi;
- che le Odv abbiano un ruolo di promotori dei Centri è coerente con la natura e i fini degli stessi: I Csv non sono esercizi commerciali, forniscono servizi gratuiti per fini di utilità sociale a favore del bene comune, è quindi coerente che a promuoverli siano tra le organizzazioni di TS quelle che questi fini hanno come prioritari, è bene aprire i servizi a tutti i volontari, ma è evidente che mettere sullo stesso piano di utilità sociale un'Odv e un'associazione sportiva dilettantistica non è molto sensato. E' bene contaminare le Odv con il resto del TS, ma per accrescere il senso di responsabilità sociale di questo mondo e non viceversa.
- infine è anche da rilevare, a meno che si vogliano liquidare gli attuali Csv dopo quasi vent'anni di funzionamento creando una grande confusione che non serve a nessuno, che bisogna pensare ad una fase di transizione dall'assetto attuale ad uno futuro di agenzie di promozione della cittadinanza attiva e dell'economia sociale.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art 5 comma 1 lett e) punto 1) al termine della prima frase eliminare le parole "nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali".

Motivazione:

I CSV sono enti strumentali e come tali sono chiamati a svolgere servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (e domani, non solo). Non si ritiene quindi opportuno che, vista anche la limitatezza delle risorse, queste vengano utilizzate diversamente, per di più andando a sovrapporsi con le attività ordinarie che già svolgono le associazioni di terzo settore (e per le quali i CSV dovrebbe svolgere servizi).

Motivazioni avverse all'emendamento:

L'emendamento è del tutto funzionale ai *timori e ai desiderata* delle Fondazioni di origine bancaria.

Ai *timori*, perché secondo queste ultime quelle parole si riferirebbero al sostegno finanziario a progetti, quando invece "il sostegno di iniziative territoriali solidali" si può ben riferire ad attività di animazione territoriale (ad es. sostegno alla possibilità e capacità delle organizzazioni di TS di intervenire proficuamente nei processi di programmazione partecipata, nei piani di zona, nella programmazione europea, ecc.).

Il *desiderata* perché la normativa attuale consente (vedi comunicazione del Ministro Turco del 2000) di finanziare progetti delle Odv da parte dei Csv quando, erogati i servizi avanzino delle risorse. Perché tornare indietro rispetto alla Turco? Nell'esperienza concreta è il finanziamento da parte delle Fondazioni di origine bancaria che spesso si è prestato a clientelismo o molto scarsa valutazione dell'utilità sociale dei progetti finanziati. Così non si può dire per i progetti finanziati dai Csv, quando avevano i fondi siano al 2008 prima della crisi economica, che sono sottoposti a un controllo + trasparente, perché partecipato, e perché chi eroga ha gli strumenti per misurare l'utilità sociale degli stessi, cosa che non hanno in genere le Fondazioni, escluse alcune di esse.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art 5 comma 1 lett e) punto 3) dopo "n. 266" inserire la seguente frase:

“segundo criteri di perequazione territoriale”

Motivazione:

Come noto le fondazioni di origine bancaria sono particolarmente presenti nel nord Italia, mentre quasi assenti al sud. Va da sé che, come già previsto attualmente, occorre che vengano messi in campo meccanismi che - pur salvaguardando che una quota delle risorse vengano destinate al territorio dove è presente la fondazione - una quota venga ridistribuita.

Motivazioni a favore dell'emendamento, con correzione:

L'emendamento è giusto, tanto più perché, contrariamente a quel che qui si scrive, attualmente non c'è alcuna norma che garantisce una perequazione tra Centro/Nord Italia e Sud, ma solo degli accordi tra Acri e Csvn, ecc., che non hanno alcun valore normativo, contrariamente a quanto richiesto in due sentenze (75/92 e 335/92) della Corte costituzionale, che ribadì che essere volontari è un diritto fondamentale del cittadino che va garantito dallo Stato con apposite norme.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art 5 comma 1 lett e) punto 4) dopo la frase "organismi regionali e nazionali," inserire la seguente frase:

"composto in maggioranza dalle fondazioni di origine bancarie e per la parte restante da organismi di rappresentanza del terzo settore"

Motivazione

Riteniamo opportuno indicare sin d'ora i soggetti che saranno chiamati a far parte di tali organismi, così da evitare pericolosi vuoti normativi.

Motivazioni avverse all'emendamento:

Attualmente i CoGe sono costituiti a maggioranza dalle fondazioni (la sentenza 500/93 della Corte costituzionale giustificava di fatto questa maggioranza per il carattere particolare del finanziamento costringitivo che esse danno, ma anche su questo ci sarebbe da approfondire), ma hanno anche rappresentanti della Regione, degli enti locali e del volontariato nominati dalla Regione e infine del Ministero del lavoro). Perché mai eliminare i rappresentanti delle Istituzioni che garantiscono che le procedure dei CoGe sono quelle trasparenti pubbliche e avverse alle quali si può anche ricorrere al Tar? E poi perché gli altri devono essere nominati da "organismi di rappresentanza del TS"? Sono diventate istituzioni totalitarie nell'evidente parzialità della loro rappresentanza? Tutte le piccole organizzazioni sono eliminate?

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 5

All'art 5 comma 1 lett e) punto 4) al termine della frase cancellare:

“, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266”

Motivazione

Riteniamo incoerente, da un lato, prevede degli organi di controllo e, dall'altro, eliminando una possibile primaria fonte di finanziamento. L'esito è quello di avere sì un organo, ma senza che questi abbia gli strumenti per potere svolgere effettivamente il proprio compito di controllo. E' un esito che va scongiurato, e definito in sede di decreto legislativo, potendo agire su tutto lo spettro possibile di tutte le possibili fonti, senza esclusione alcuna.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 6

All'art 6 comma 1 lett d) dopo la parola "analogia" aggiungere
"e nei limiti"

Motivazione

nel condividere il richiamo a quanto disposto per le coop a mutualità prevalente, il rimando analogico rischia di essere debole e quindi si ritiene anche opportuno specificare la necessità di fissare dei limiti.

Gli enti che si avvalgono della qualifica di "imprese sociali" debbono essere soggetti che svolgono la loro attività ponendosi quale finalità NON il perseguimento di un profitto (che sia o meno *low*), BENSÌ finalità sociali. in sede di riforma, vanno evitate formule che, invece di portare chiarezza, rischiano di generare ambiguità (cosa di cui, a maggior ragione oggi, non si sente alcun bisogno). Si tratta quindi di promuovere e sostenere l'esistenza di soggetti che danno vita al pluralismo economico, sfuggendo al "pensiero unico" economico dominante incentrato sulla semplice massimizzazione dell'utile.

Partendo da questa posizione si ritiene, così come già previsto da anni per le cooperative a mutualità prevalente, possano essere sole previste LIMITATE e contenute modalità di distribuzione degli utili, assicurando comunque la prevalente destinazione degli utili a riserva indivisibile.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 7

all'art 7 comma 1 eliminare le parole
“e con l'Agenzia delle entrate”.

Motivazione

Non si comprende la ragione di prevedere attribuita specificamente alla Agenzia delle Entrate una funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo degli Enti del Terzo Settore quando essa è già parte del Ministero dell'Economia e Finanze e ha delle sue funzioni istituzionali definite per legge, alle quali sono già sottoposti gli Enti di Terzo Settore (così come tutti i contribuenti).

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 7

all'art 7 comma 1 nella prima frase dopo le parole “sono esercitate” cancellare sino al punto e sostituire con:

“un’Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente:

- al comma 1 nella seconda frase, al comma 2 e comma 3 sostituire “il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali” con
“l’Agenzia”

- al comma 4 sostituire tutto il testo con il seguente:

4. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell’Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell’ammontare complessivo del 5 per 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti.

Motivazione

continua a mancare nel DDL un organo, oltre che svolgere funzioni di controllo, sia incaricato di promuovere e valorizzare il terzo settore, compito che fu assolto dalla Agenzia del terzo settore e di cui continuiamo a non comprendere le ragioni della impossibilità di una sua re-istituzione. Di certo il tema delle risorse non può essere un argomento valido: fare promozione, ma anche verifiche e controlli, ha un costo, che sia il Ministero del Lavoro o una ipotetica Agenzia/Authority (magari sul modello della Charity Commission) a farli. Di certo assegnarla al Ministero, senza dotarla di risorse - come attualmente previsto - è un modo per dire che tali compiti non verranno assolti con la necessaria efficacia. Invece è necessario che le risorse siano trovate e la promozione, ma anche le verifiche e controlli per le esigenze di trasparenza e legalità, siano effettivamente fatti.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 7

all'art 7 comma 2 dopo la locuzione “degli enti stessi o,” inserire:

“per lo svolgimento delle funzioni di servizio”

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 8

All'art 8 comma 1 lett a) sostituire l'intero testo con il seguente:

“a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa civile non armata della Patria e dei principi fondamentali della Costituzione, attraverso la partecipazione a attività di promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della inclusione sociale; “

Motivazione

La base costituzionale recepita nelle Linee Guida del Governo Renzi e poi nella formulazione originaria, risiede nella molteplicità e complementarietà dei modi di realizzare la Difesa del Paese, fra componente armata e civile, non armata. Sentenze 164/1985 e 228/2004. La legge 64/2001 che ha istituito l'attuale SCN ha recepito alla lettera a) dell'art. 1 proprio questo impianto.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 8

All'art 8 comma 1 lett d) , premettere al testo della lettera la seguente frase :

d) definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, teso a evitare duplicazioni, mediante l'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con il”

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 8

All'art 8 comma 1 lett g) al termine della testo aggiungere:

“In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi”

di conseguenza nella prima frase del testo, dopo la parola “universale” inserire:
“in Italia”

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 9

All'art 9 comma 1 lett e) eliminare la parola “semplificati” ed aggiungere al termine della frase :

“privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali”

Motivazione

La misura di razionalizzazione dei regimi dovrebbe privilegiare l'affermazione di quelli semplificativo/forfettari in quanto:

- a. opererebbe in linea con i principi generali della semplificazione amministrativa, nei termini-obiettivo di riduzione delle incombenze - e dei relativi oneri - a carico del contribuente/ente non profit;
- b. faciliterebbe l'adempimento del contribuente/ente non profit incoraggiando gli indirizzi dell'affidamento e della leale collaborazione con l'amministrazione finanziaria;
- c. realizzerebbe obiettivi di economicità complessiva del sistema duale fisco/non profit favorendo, dal lato fiscale, il conseguimento di entrate coerenti con la capacità contributiva dei soggetti, e dal lato contribuente, un accesso alla richiesta tributaria immune dal drenaggio improprio di risorse che deprime il conseguimento degli scopi istituzionali.

Atto S. 1870

EMENDAMENTO

Art 9

all' Art 9 comma 1, lett f), 2) dopo la parola “volte “ aggiungere:
“anche”

Motivazione:

Si ritiene più utile, dovendo determinare una norma di legge, allargare il potenziale campo di azione delle misure agevolative.